



OGGETTO : Impugnativa di Regione Liguria alla Corte Costituzionale degli artt. 1, commi 554 e 849 L. n. 160/2019 e art. 57, comma 1, D.L. n. 124/2019, su proposta del C.A.L..

DELIBERAZIONE	N.	107	IN	18/02/2020
		del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	DATA	

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32, comma 2, della L. 11.3.1953, n. 87 che prevede che la questione di legittimità costituzionale di una legge o atto avente forza di legge dello Stato, può essere promossa dalla regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.);

VISTO L'ART. 66, comma 3, dello Statuto della Regione Liguria ai sensi del quale il Consiglio delle Autonomie Locali può proporre al Presidente della Giunta Regionale l'impugnativa di atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. d) della L.R. 1.2.2011, n. 1 intitolata "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali" che include tra le funzioni del Consiglio delle Autonomie Locali la predetta proposta di impugnativa;

VISTA la deliberazione n. 2 assunta in data 14.2.2020 dal Consiglio delle Autonomie locali della Regione Liguria con la quale si propone che Regione Liguria impugni davanti alla Corte Costituzionale le seguenti norme di legge statale, ritenute lesive, sotto molteplici profili, dell'autonomia finanziaria dei Comuni liguri, costituzionalmente garantita:

Data - IL DIRIGENTE

(Avv. Barbara Baroli)

Data - IL SEGRETARIO

18/02/2020 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

82/2020
(T.R.)

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- art. 1, comma 554, L. n.160/2019, per contrasto con gli artt. 5, 119, commi 1,4 e 5, della Costituzione , nella parte cui, per gli anni dal 2020 al 2022, consolida il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura complessiva di euro 300 milioni, anziché nella misura di euro 625 milioni, assunta nel D.M. 6 novembre 2014, ovvero in altra misura comunque ritenuta congrua al fine di reintegrare i Comuni dei minori introiti effettivamente generati per effetto dell'introduzione della TASI;
- art. 57, comma 1, D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, per contrasto con gli artt. 5 e 119, commi 1, 4 e 5, della Costituzione, nella parte in cui prevede che *"la quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030"*;
- art. 1, comma 849, L. n. 160/2019, per contrasto con gli artt. 5 e 119, commi 1, 3, 4 e 5, della Costituzione, nella parte in cui, anziché reintegrare completamente, a partire dall'anno 2020, il fondo di solidarietà comunale nella misura di euro 563,4 milioni, sottratta dall'art. 47, comma 8, D.L. n. 66/2014, prevede una somma di euro 100 milioni a ristoro parziale per la medesima causale;

CONSIDERATO che i motivi del contrasto delle norme statali sopra individuate con i parametri costituzionali violati (parimenti individuati) sono illustrati in dettaglio nella relazione tecnica allegata alla citata deliberazione n. 2 del 14.2.2020 del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Liguria, che ne forma parte integrante e sostanziale e che viene allegata altresì al presente provvedimento;

RITENUTO di condividere i motivi che sorreggono la proposta di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale di cui alla deliberazione n. 2 assunta in data 14.2.2020 dal Consiglio delle Autonomie locali della Regione Liguria, sussistendo la lamentata lesione dell'autonomia istituzionale e finanziaria degli enti locali liguri;

Data - IL DIRIGENTE

(Avv. Barbara Baroli)

Data - IL SEGRETARIO

18/02/2020 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

82/2020
(T.R.)

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



VISTA la nota n. IN/2020 n. 2862 del 17.2.2020 con la quale il direttore della Direzione Centrali Affari Legislativi e Legali, sentito il Presidente, esprime parere favorevole alla proposta di impugnativa proveniente dal C.A.L.;

CONSIDERATO che nella nota ora richiamata il direttore della Direzione Centrale Affari legislativi e legali, vista la disponibilità manifestata dall'avv. Pietro Piciocchi del foro di Genova ad assumere a titolo gratuito il patrocinio legale di Regione Liguria, fatti salvi gli oneri di domiciliazione in Roma, avendo avuto modo di approfondire le questioni giuridiche oggetto della impugnativa presso il Consiglio delle Autonomie Locali, esprime parere favorevole al conferimento dell'incarico al predetto professionista

Su proposta del Presidente della Giunta

DELIBERA

- in accoglimento della proposta di cui alla deliberazione n. 2 assunta in data 14.2.2020 dal Consiglio delle Autonomie locali della Regione Liguria citata in premessa e per i motivi ivi esposti, di impugnare davanti alla Corte Costituzionale le seguenti norme di legge statale, ritenute lesive, sotto molteplici profili, dell'autonomia finanziaria dei Comuni liguri, costituzionalmente garantita:

- art. 1, comma 554, L. n.160/2019, per contrasto con gli artt. 5, 119, commi 1,4 e 5, della Costituzione, nella parte cui, per gli anni dal 2020 al 2022, consolida il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura complessiva di euro 300 milioni, anziché nella misura di euro 625 milioni, assunta nel D.M. 6 novembre 2014, ovvero in altra misura comunque ritenuta congrua al fine di reintegrare i Comuni dei minori introiti effettivamente generati per effetto dell'introduzione della TASI;
- art. 57, comma 1, D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, per contrasto con gli artt. 5 e 119, commi 1, 4 e 5, della Costituzione, nella parte in cui prevede che

Data - IL DIRIGENTE

(Avv. Barbara Baroli)

Data - IL SEGRETARIO

18/02/2020 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

82/2020
(T.R.)

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



"la quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030";

- art. 1, comma 849, L. n. 160/2019, per contrasto con gli artt. 5 e 119, commi 1, 3, 4 e 5, della Costituzione, nella parte in cui, anziché reintegrare completamente, a partire dall'anno 2020, il fondo di solidarietà comunale nella misura di euro 563,4 milioni, sottratta dall'art. 47, comma 8, D.L. n. 66/2014, prevede una somma di euro 100 milioni a ristoro parziale per la medesima causale;

- di affidare la difesa e rappresentanza di Regione Liguria presso la Corte Costituzionale all'avv. Pietro Piciocchi del foro di Genova;

- di eleggere domicilio in Roma presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi in Via Federico Confalonieri n. 5- cap 00195- ROMA;

- di dare atto che si provvederà all'impegno di spesa per la domiciliazione presso l'avv. Andrea Manzi con successivo decreto dirigenziale.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Avv. Barbara Baroli)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gabriella Laiolo)

Data - IL DIRIGENTE

(Avv. Barbara Baroli)

Data - IL SEGRETARIO

18/02/2020 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

82/2020
(T.R.)

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE